

Poichè il bilancio della nostra Azienda che ha personalità giuridica e gestione autonoma soltanto col 1° gennaio 1913, non interviene che col rilievo a tale data delle situazioni patrimoniali derivanti dalle cessioni di portafogli che ebbero effetto con data anteriore alla vita giuridica dell'Istituto, non pare che possa cadere dubbio sulla necessità di considerare le svalutazioni al netto delle plusvalenze sopra indicate come ulteriori afferenze delle cessioni di portafoglio.

Esse trovano, quindi, contro partita in congrue variazioni negli oneri gravanti lo svolgimento dei portafogli acquisiti dall'Istituto Nazionale, in applicazione della legge 4 aprile 1912 n. 305.

Sulla natura di tali variazioni c'intratteremo in seguito allorchè esamineremo i criteri di attribuzione di valore per il portafoglio di valori mobiliari dei quali l'Istituto si è trovato in possesso con l'inizio della sua vita giuridica.

°
° °

Come le svalutazioni patrimoniali verificatesi nell'esercizio 1912 vanno considerate, a nostro avviso, come ulteriori afferenze passive delle cessioni di portafoglio così sembra in dubbio che siano da accreditarsi alle cessioni tutte le modificazioni patrimoniali inerenti a profitti intrinsecamente connessi collo svolgimento dei portafogli dei contratti.